

Al Collegio dei Probiviri
della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia
Via dello Steccuto, 38-40
50123 FIRENZE

RICORSO

La Sottoscritta Anna Rita Casini, nata a Pienza (SI), il 22/12/1958, residente in San Quirico d'Orcia ed ivi iscritta alla locale Misericordia, nella sua qualità di Consigliere Nazionale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia,

Premesso:

- Che apprendo in queste ore la notizia secondo la quale, in occasione del Consiglio di Presidenza che si è tenuto in Confederazione – presso la sede di Firenze – lo scorso martedì 18 gennaio, il consiglio stesso, a seguito di indicazione del Presidente avrebbe dato incarico all'Avv. Toccafondi di procedere alla stesura di un nuovo statuto confederale, a seguito della [Relazione Conclusiva](#) redatta dalla “Commissione per l'Unità delle Misericordie”;
- Che detto documento è stato portato a conoscenza del Consiglio Nazionale nell'ultima riunione del giorno 11 dicembre 2010, e non discusso, visto che la riunione si è sciolta dopo la consegna dello stesso (fatto riferitomi dai confratelli presenti alla riunione, dato che la sottoscritta era assente per motivi personali);
- Che ai consiglieri assenti detto documento è stato spedito per posta, per facilitarne la conoscenza, ma mai è stato discusso e ragionato dalla collettività del Consiglio Nazionale;
- Che di fatto il Consiglio Nazionale non parla più in maniera concreta e concludente di Statuto da quasi un anno, nonostante la sottoscritta ed altri confratelli (Sergio Ripa, Guglielmo Delia e Gianfranco Gilardi) abbiano presentato alla fine di marzo 2010 una [bozza di statuto](#) che mai è stata posta in discussione nel Consiglio Nazionale, anzi, il Presidente, in occasione del Consiglio Nazionale di Bolsena del 7 maggio 2010 ha presentato un documento, attribuito all'Avv. Filippo Toccafondi, intitolato “[Elaborazione per la redazione del nuovo statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia – Sintesi di un possibile programma di lavoro](#)”, documento che il Consiglio Nazionale ha semplicemente ricevuto, senza poterlo discutere, poichè da quel momento e fino al Consiglio Nazionale di Livorno, del 2 luglio 2010 alcuni confratelli della Toscana hanno fatto mancare la loro presenza alle riunioni, le quali - non essendo raggiunto il numero legale dei presenti - sono state totalmente inutili alla conduzione della Confederazione (se ritenuto opportuno il tutto può essere verificato sui verbali dei Consigli Nazionali oppure nella sintesi dei fatti visibile al link: http://www.misericordiaonline.org/dibattiti/080904_riforma_condivisa/Documenti/100317_fatti_statuto.htm#end;

- Che nessuna comunicazione ad oggi abbiamo ricevuto dal Presidente Nazionale o dal Consiglio di Presidenza in merito ad un Consiglio Nazionale in cui si intenda discutere dello Statuto e delle risultanze dei documenti di cui sopra;
- Che invece – ripeto – si apprende, senza una comunicazione ufficiale in merito, né dal Consiglio di Presidenza, né dal Presidente, che è stato conferito mandato all’Avv. Filippo Toccafondi di procedere alla stesura di una bozza di statuto da presentare al Consiglio Nazionale in occasione di una prossima riunione da convocare entro il prossimo mese di marzo;
- Che questa decisione è stata presa in Consiglio di Presidenza senza sentire i pareri del Consiglio Nazionale, che è l’unico organo di indirizzo politico della Confederazione, come è evidente dall’art. 22 paragrafo 1 dello Statuto attualmente in vigore, mentre il Consiglio di Presidenza ne è l’organo esecutivo, come si evince dal dettato dell’art. 28 dello statuto stesso;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta, come sopra qualificata e nella sua qualità specifica di Consigliere Nazionale,

RICORRE

a codesto Collegio dei Probiviri in ossequio:

a) **all’art. 22 dello Statuto Confederale, paragrafo 1**, che recita:

“Il Consiglio Nazionale è l’organo di governo e di amministrazione della Confederazione.”

b) **all’art. 22 dello Statuto Confederale, paragrafo 2 lettera r**, che recita:

“Propone all’Assemblea le modificazioni statutarie e trasmette alla stessa, con proprio parere, le modificazioni statutarie richieste da almeno un decimo degli Associati”

c) **all’art. 22 dello Statuto Confederale, paragrafo 2 lettera s**, che recita:

“Istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e/o alla revoca dei componenti”

d) **all’art. 28 dello Statuto Confederale, paragrafo 1**, che recita :

“Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo della Confederazione.”

e) **all’art. 28 dello Statuto Confederale, paragrafo 2 lettere a)**, che recita :

“Tale organo:

a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio nazionale”

per vedere dichiarate **nulle** tutte le decisioni del Consiglio di Presidenza al riguardo, previo accertamento della reale esistenza di detti provvedimenti, per illegittimità di merito, per i motivi di seguito riportati:

Come si evince dalla norme dello [Statuto Confederale](#) attualmente in vigore, approvato in Montecatini il 22 marzo 1998 e modificato a Fiuggi il 26 aprile 2002, e riportato sopra, il Consiglio Nazionale è “l’organo di Governo e di amministrazione della Confederazione”, e come tale è l’unico organo in grado di decidere, o meglio deliberare gli orientamenti e le cose da fare, secondo una lunga lista di attribuzioni, indicate al secondo paragrafo dell’art. 22 di cui trattasi, elencate tra le lettere a) e y), in numero di 25.

Nella lunga lista della attribuzioni sono elencate espressamente alle lettere “r” (*“Propone all’Assemblea le modificazioni statutarie e trasmette alla stessa, con proprio parere, le modificazioni statutarie richieste da almeno un decimo degli Associati”*) e “s” (*“Istituisce*

commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e/o alla revoca dei componenti”) che conferiscono al consiglio Nazionale un vero e proprio potere legislativo, e la capacità di istituire commissioni che possano contribuire a dare al Consiglio medesimo un aiuto nella predisposizione dei documenti e delle modifiche statutarie da proporre alla Assemblea.

Tale attribuzione non è data al Consiglio di Presidenza, al quale invece è riconosciuto il “potere esecutivo” (art. 28 dello Statuto Confederale, paragrafo 1) e più chiaramente al secondo paragrafo lettera a), ove si legge che *“Tale organo:a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio nazionale”*.

Tutto ciò nel pieno rispetto del principio della separazione dei poteri, che è uno dei cardini fondamentali su cui si basano gli stati di diritto e le istituzioni democratiche.

La Ricorrente si permette di osservare che la divisione dei poteri è un principio fondamentale nelle istituzioni democratiche; infatti essa risponde all’esigenza di evitare una eccessiva concentrazione di potere nelle mani di un solo organo di gestione.

Nelle istituzioni democratiche il potere è diviso in tre campi distinti e indipendenti: il potere legislativo (che nella realtà del nostro statuto è attribuito al Consiglio Nazionale), il potere giudiziario (che è attribuito al collegio dei Probiviri, a cui si rivolge la Ricorrente), il potere esecutivo (esercitato dal Consiglio di Presidenza che esegue le decisioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea).

Entrambi i collegi sono presieduti dal Presidente il quale ha – tra le altre – la funzione di “sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendano necessari” (art. 31 paragrafo 2 lettera c) dello Statuto).

Com’è evidente nessuna capacità decisionale in merito alle proposte di modifica dello statuto spettano al Consiglio di Presidenza e tanto meno in persona del Presidente, per cui, non si capisce a che titolo vengano prese le decisioni di cui si ha notizia e soprattutto con quale potere, dato che l’unico organo in grado di proporre modifiche dello statuto e di nominare commissioni è appunto il Consiglio Nazionale.

Per quanto sopra richiesto e motivato la Ricorrente si mette a disposizione del Collegio per ogni e qualsiasi richiesta e approfondimento, ed avanza formale richiesta di essere personalmente sentita.

Che Iddio ne renda merito.

San Quirico d’Orcia, 25 gennaio 2011



Consigliere Nazionale